

Dispositivo

- 1) L'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 giugno 2009, causa T-94/05, Athinaiki Techniki/Commissione, è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 312 del 19.12.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Austria) —
Humanplasma GmbH/Repubblica d'Austria**

(Causa C-421/09) (¹)

**(Artt. 28 CE e 30 CE — Normativa nazionale che vieta
l'importazione di prodotti del sangue provenienti da donazioni
non interamente gratuite)**

(2011/C 55/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Parti

Ricorrente: Humanplasma GmbH

Convenuta: Repubblica d'Austria

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE — Compatibilità con queste disposizioni di una normativa nazionale che vieta l'importazione di sangue umano proveniente da donazioni di sangue retribuite

Dispositivo

L'art. 28 CE, letto in combinato disposto con l'art. 30 CE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale preveda che l'importazione di sangue o di componenti del sangue provenienti da un altro Stato membro sia lecita soltanto a condizione che — così come prescritto anche per i prodotti nazionali — le donazioni di sangue alla base di tali prodotti siano state effettuate non solo senza corresponsione di una remunerazione ai donatori, ma anche senza riconoscimento a costoro di un rimborso delle spese da essi sostenute per effettuare le donazioni stesse.

(¹) GU C 24 del 30.1.2010.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge
Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Euro Tyre Holding
BV/Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-430/09) (¹)

**(Sesta direttiva IVA — Artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1,
lett. a), 28 ter, parte A, n. 1, e 28 quater, parte A, lett. a),
primo comma — Esenzione delle cessioni di beni spediti o
trasportati all'interno dell'Unione — Cessioni successive degli
stessi beni che danno luogo a un'unica spedizione o a un solo
trasporto intracomunitario)**

(2011/C 55/23)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Euro Tyre Holding BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1, lett. a), 28 ter, parte A, n. 1, e 28 quater, parte A, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati all'interno della Comunità — Cessioni successive degli stessi beni che danno luogo ad un'unica spedizione o trasporto intracomunitario di beni

Dispositivo

Quando un bene forma oggetto di due cessioni successive tra diversi soggetti passivi che agiscono in quanto tali, ma di un solo trasporto intracomunitario, la determinazione dell'operazione cui deve essere imputato tale trasporto, vale a dire la prima o la seconda cessione — rientrando tale operazione, pertanto, nell'ambito della nozione di cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/95/CE, in combinato disposto con gli artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1, lett. a), primo comma, e 28 ter, parte A, n. 1, della stessa direttiva —, deve essere effettuata alla luce di una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie al fine di stabilire quale di queste due cessioni soddisfi la totalità delle condizioni relative ad una cessione intracomunitaria.

In circostanze come quelle controverse nella causa principale, nelle quali il primo acquirente, avendo ottenuto il diritto di disporre del bene come un proprietario sul territorio dello Stato membro della prima cessione, manifesta il suo intento di trasportare tale bene in un altro Stato membro e si presenta con il suo numero di partita IVA attribuito da quest'ultimo Stato, il trasporto intracomunitario dovrebbe essere imputato alla prima cessione, a condizione che il diritto di disporre del bene come un proprietario sia stato trasferito al secondo acquirente nello Stato membro di destinazione del trasporto intracomunitario. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nell'ambito della causa di cui è investito.

(¹) GU C 24 del 30.1.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 —
Commissione europea/Repubblica d'Austria**

(Causa C-433/09) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Regime fiscale — Direttiva 2006/112/CE — IVA — Base imponibile — Imposta gravante sulla fornitura di autoveicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato, in funzione del loro valore e del loro consumo medio «Normverbrauchsabgabe»)

(2011/C 55/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: D. Triantafyllou, agente)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: E. Riedl e C. Pesendorfer, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 78 e 79 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 347, pag. 1) — Vendita di un autoveicolo — Inclusione nella base imponibile di una tassa gravante sulla fornitura di veicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato in funzione del loro valore e del loro consumo medio («Normverbrauchsabgabe»)

Dispositivo

- 1) *Includendo l'imposta sul consumo normale («Normverbrauchsabgabe») nel calcolo della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto riscossa in Austria al momento della fornitura di un autoveicolo, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti in forza dell'art. 78 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.*
- 2) *Per il resto il ricorso è respinto.*
- 3) *La Commissione europea e la Repubblica d'Austria supporteranno ciascuna le proprie spese.*

(¹) GU C 24 del 30.1.2010.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña e dal Juzgado Contencioso Administrativo n° 3 de Pontevedra — Spagna) — Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09)/Consejería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia

(Cause riunite C-444/09 e C-456/09) (¹)

(Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Principio di non discriminazione — Applicazione dell'accordo quadro al personale temporaneo di una comunità autonoma — Normativa nazionale che introduce una disparità di trattamento in materia di attribuzione di un'indennità per anzianità di servizio fondata unicamente sul carattere temporaneo del rapporto di lavoro — Obbligo di riconoscere, con effetto retroattivo, il diritto all'indennità per anzianità di servizio)

(2011/C 55/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña, Juzgado Contencioso Administrativo n° 3 de Pontevedra

Parti

Ricorrenti: Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09)

Convenuta: Consejería de Educación de la Junta de Galicia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña — Interpretazione dell'allegato, clausola 4, punto 4, della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Principio di non discriminazione — Nozione di «criteri del periodo di anzianità di servizio» — Normativa nazionale che crea una disparità di trattamento in materia di attribuzione di un'indennità di anzianità basata sulla sola natura temporanea del contratto

Dispositivo

- 1) *Un membro del personale temporaneo della Comunità autonoma di Galizia, come la ricorrente nella causa principale, rientra nell'ambito di applicazione soggettivo della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e di quello dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato di tale direttiva.*